

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 3157, 1212 e 3479-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DUVA)

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (n. 3157)

d’iniziativa dei senatori SMURAGLIA, FUMAGALLI CARULLI
e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1998

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari
(n. 1212)

d'iniziativa dei senatori MANCONI e PERUZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (n. 3479)

d'iniziativa dei senatori SILIQUINI e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1998

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 3157*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	8
– della 5 ^a Commissione permanente	»	10
Disegno di legge proposto dalla Commissione	»	11
Disegno di legge n. 1212, d’iniziativa dei senatori Manconi e Peruzzotti	»	15
Disegno di legge n. 3479, d’iniziativa dei senatori Siliquini e Mulas	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene sottoposto alla discussione dell'Assemblea, pur avendo un oggetto circoscritto, affronta una problematica di grande rilevanza sociale, poiché si propone di promuovere un più agevole accesso da parte dei detenuti alle opportunità lavorative, agendo soprattutto nel senso di modificare ed integrare la legge 8 novembre 1991, n. 381, sulle cooperative sociali definendo in modo più ampio i «soggetti svantaggiati», tra i quali vengono quindi comprese «le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 344» oltre agli ex degenti in ospedali psichiatrici anche giudiziari.

In questo periodo il tema della sicurezza dei cittadini, della difesa della legalità e della effettività delle sanzioni è venuto acquistando un nuovo e più forte risalto in rapporto a due fenomeni: l'intensificarsi di una criminalità diffusa che provoca danno e allarme sociale specie nelle grandi aree urbane e l'ampliarsi della forbice fra il numero di reati commessi e quello dei reati i cui autori siano stati identificati e puniti.

Questo stato di cose, che va evidentemente contrastato sia attraverso appropriati provvedimenti normativi sia attraverso l'assunzione di iniziative giudiziarie e amministrative non può tuttavia avere come conseguenza una sottovalutazione della situazione carceraria e, ciò che sarebbe ancor peggio, il disinteresse per gli scarsi risultati conseguiti dal sistema penitenziario per quanto riguarda la finalità, pur solennemente sancita dalla Costituzione, di tendere alla rieducazione del condannato.

Eppure, nel corso degli ultimi anni, si è assistito - sotto questo profilo - a un netto peggioramento sino al punto che il massimo responsabile dell'amministrazione penitenziaria, in un recente intervento, ha esplicitamente parlato di «non corrispondenza alla legge del sistema penitenziario quale oggi è».

È nel quadro di questa più generale valutazione che il tema del lavoro carcerario merita specifica attenzione. Insieme alle attività formative il lavoro rappresenta infatti, secondo il consolidato giudizio degli esperti, un efficace strumento rieducativo che tuttavia coinvolge una troppo limitata platea di detenuti.

Nel corso degli anni, il numero dei detenuti che espletano attività lavorativa è andato progressivamente diminuendo: attualmente lavorano soltanto poco più di diecimila detenuti, su una popolazione carceraria complessiva di oltre 47.000 unità, il che rappresenta una percentuale di circa il 20 per cento.

Questo dato, peraltro, rischia di nascondere una situazione ancora peggiore.

Esso infatti indica, in realtà, che nel corso del 1997 vi sono state circa 10.000 persone impiegate in attività lavorative in carcere (spesso per la durata di pochi mesi) laddove nello stesso periodo le persone che sono passate attraverso il carcere sono state oltre 130.000, in totale. Siamo perciò di fronte a percentuali assolutamente irrisorie.

Un quadro più dettagliato della situazione in materia si ricava dalla relazione, presentata dal Ministro di grazia e giustizia al Parlamento il 15 luglio scorso, concernente l'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti (*Doc. CXVIII*, n. 2).

Secondo tale documento al 31 dicembre 1997, su una popolazione detenuta di 48.209 unità, erano addette al lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria solamente 10.033 persone con una percentuale del 20,81 per cento sui presenti, a fronte del 21,57 per cento, percentuale accertata l'anno precedente.

Le lavorazioni penitenziarie funzionanti al 31 dicembre 1997 risultavano 86 rispetto alle 89 del 31 dicembre 1996 ed i detenuti impiegati alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in attività di tipo industriale o agricolo erano 909, mentre 729 unità risultavano addette alla manutenzione ordinaria del fabbricato.

Al 31 dicembre 1997 il numero dei detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria (semiliberi, ammessi al lavoro all'esterno, lavoranti a domicilio, eccetera) era di sole 1.677 unità, rispetto alle 1.746 risultanti alla stessa data del 1996.

Tale stato di cose appare indubbiamente allarmante, soprattutto se si considera che nel 1990 la percentuale dei detenuti impegnati in attività lavorative era superiore al 43 per cento, sia pure in presenza di una popolazione carceraria decisamente inferiore, dato che ammontava a circa 29.000 unità.

Le cause di tale diminuzione, secondo un'analisi presentata dal Ministro di grazia e giustizia nell'aprile del 1997, vanno ricercate nella carenza di spazi adeguati per lo svolgimento di attività lavorative nell'ambito degli istituti di pena, nella mancanza, per molti detenuti, dei requisiti prescritti dall'ordinamento carcerario per l'accesso al lavoro o della necessaria qualificazione professionale, nonché nella riluttanza di molte aziende ad avvalersi delle prestazioni dei detenuti.

Affiora, inoltre, nell'ambiente carcerario una tendenza alla demotivazione rispetto alle opportunità di inserimento lavorativo, anche in relazione al degrado esistente in molti penitenziari, ed al loro sovraffollamento. Da parte di alcune pubbliche ammi-

nistrazioni si è poi andato evidenziando un atteggiamento di scarso favore rispetto al ricorso alle prestazioni lavorative dei detenuti, considerato alla stregua di un investimento improduttivo.

L'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni relative al lavoro dei detenuti, prima citata, sottolinea anche il condizionamento derivante dalla inadeguatezza dei fondi pubblici disponibili per tale settore, ma sono le cause indicate più sopra quelle che alimentano le difficoltà maggiori.

La percezione di una situazione dai contorni così preoccupanti comincia ad essere avvertita non solo fra gli addetti ai lavori ma anche in settori significativi della opinione pubblica. Ne è prova - tra l'altro - la diffusa attenzione suscitata da iniziative nate all'interno del mondo carcerario quali quelle promosse dal «gruppo di lavoro» costituito presso la casa circondariale San Vittore di Milano.

Tali iniziative - pur prestandosi ad alcune riserve - sono espressione di una aspettativa che non può essere ignorata.

Dal mondo delle regioni e degli enti locali, da quello del volontariato e dal movimento cooperativo vengono d'altra parte rilevanti e sempre più frequenti iniziative che si propongono di valorizzare il lavoro carcerario.

Vi sono in questo senso esperienze interessanti promosse da regioni come il Piemonte e la Toscana, da Amministrazioni provinciali (a Roma, il servizio «pronto intervento detenuti»); da organismi cooperativi come testimonia il recente protocollo d'intesa definito tra la Confcooperative-Federsolidarietà e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria: e quelli che qui sono citati sono solo alcuni esempi di un elenco che potrebbe essere assai più lungo.

Affinchè questo complesso di aspirazioni e di iniziative consegua risultati rilevanti appare tuttavia indispensabile un rafforzamento della cornice normativa entro cui collocarli.

Appare, in particolare, utile rafforzare le possibilità di azione delle cooperative sociali rimuovendo alcuni vincoli da cui la loro opera è attualmente limitata.

Sono infatti le cooperative sociali i soggetti che assumono più facilmente persone condannate, perché esse sono incentivate dalla legge n. 381 del 1991, la quale prevede degli sgravi contributivi a favore delle cooperative che assumono almeno il 30 per cento di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, tra cui rientrano i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Tuttavia, sulla base della normativa ora richiamata, le cooperative sono indotte ad assumere esclusivamente soggetti che beneficiano delle misure previste dal titolo I, capo VI, dell'Ordinamento penitenziario, in quanto nel concetto di persona svantaggiata non rientrano i detenuti ristretti all'interno degli istituti di pena.

Nasce di qui l'opportunità, in primo luogo, di estendere il concetto di persona svantaggiata e le relative agevolazioni fiscali anche ai soggetti detenuti, che non fruiscono di misure alternative alla detenzione, facilitandone così l'avviamento al lavoro e appare inoltre coerente prevedere sgravi contributivi a favore delle imprese che utilizzano manodopera detenuta.

E questo è, appunto, l'obiettivo che muove l'intervento legislativo di cui qui si riferisce: obiettivo, come si è già detto, limitato e, tuttavia, importante.

In questo contesto la Commissione lavoro e previdenza sociale ha esaminato congiuntamente tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

In ordine di tempo, è stato esaminato per primo il disegno di legge n. 3157, d'iniziativa dei senatori Smuraglia, Fumagalli Carulli Manconi e, al quale è stato successivamente abbinato il disegno di legge n. 1212, dei senatori Manconi e Peruzzotti, già assegnato alla Commissione giustizia e successivamente riassegnato alla Commissione lavoro e previdenza sociale dalla Presidenza del Senato, in considerazione delle notevoli

analogie tra i due provvedimenti; da ultimo a discussione generale già conclusa sui due disegni di legge sopra citati, è stato presentato dai senatori Siliquini e Mulas il disegno di legge n. 3479, che la Presidenza della Commissione ha ritenuto di dover comunque congiungere agli altri due disegni di legge stante l'affinità dell'oggetto trattato, ancorché da un punto di vista differente, dato che nel disegno di legge n. 3479 risulta privilegiata una impostazione volta a modificare la legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'ordinamento carcerario, che invece i primi due disegni di legge lasciano sostanzialmente inalterata.

Nel prendere atto della differente impostazione dei disegni di legge all'esame, la Commissione ha ritenuto preferibile adottare come testo base il disegno di legge n. 3157, che, peraltro, è stato ampiamente modificato ed integrato nel corso dell'esame: nel testo da ultimo approvato, infatti, si privilegia la promozione dell'occupazione attraverso lo strumento delle cooperative sociali e la conseguente previsione di sgravi fiscali e contributivi a favore di queste ultime, nonché dei datori di lavoro pubblici e privati intenzionati ad offrire opportunità di lavoro ai detenuti. Conseguentemente alla scelta del disegno di legge n. 3157 come testo base, si propone di dichiarare assorbiti i disegni di legge n. 1212 e 3479.

Si è già detto che l'articolo 1, al comma 1, modifica l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, nel senso di ridisegnare ed ampliare la nozione di soggetti svantaggiati, riferendola anche alle persone reclusi. Lo stesso articolo, quale risulta in seguito alla approvazione di un emendamento interamente sostitutivo del testo originario, al comma 2 riformula il comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 381 e introduce un comma 3-bis con il quale si prevedono agevolazioni contributive sulle retribuzioni corrisposte ai detenuti dalle cooperative sociali, in misura da definire con un apposito decreto, adottato con cadenza biennale dal

Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Si viene in tal modo a determinare un sistema di agevolazioni differenziato, dato che per le altre categorie svantaggiate il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 4 conferma la disposizione originaria, che azzerava i contributi dovuti sulle retribuzioni loro corrisposte.

In questo caso, la differenza nel regime delle agevolazioni contributive è da ricondurre a vincoli di finanza pubblica, che condizionano i margini disponibili per la creazione di un sistema di convenienze per le cooperative sociali e più in generale per i datori di lavoro pubblici e privati: di questo ultimo aspetto si occupa in particolare l'articolo 2, che estende alle aziende pubbliche e private, che organizzino attività produttive o di servizi all'interno di penitenziari, le agevolazioni contributive disposte con il nuovo comma 3-bis dell'articolo 4 della legge n. 381.

L'articolo 3 prevede sgravi fiscali per le aziende che assumono detenuti ovvero che

si assumono l'onere di svolgere attività formative a favore di questi ultimi e segnatamente a favore dei giovani detenuti, e l'articolo 4, introdotto con un apposito emendamento, demanda a un decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro il compito di definire annualmente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi disposti dai precedenti articoli.

L'articolo 5 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri, determinati in lire 9.000 milioni annue a partire dal 1999, mentre l'articolo 6 integra l'articolo 20 della legge n. 354 del 1975, aggiungendo, dopo il sedicesimo comma un comma volto a precisare che le incapacità derivanti da condanne penali o civili non si applicano per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nelle carceri.

Questi sono i contenuti del disegno di legge che si sottopone all'Assemblea, confidando, stante anche l'attualità delle problematiche trattate, che esso trovi un ampio consenso da parte dei Gruppi parlamentari.

DUVA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge n. 3157

8 aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

sul disegno di legge n. 1212

2 giugno 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge n. 3479

24 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

su emendamenti al disegno di legge n. 3157

16 settembre 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza un parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 3157

6 ottobre 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge n. 3157 e su emendamenti

24 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo del disegno di legge ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato, previa sostituzione della parola «valutato» con la seguente «determinato», l'emendamento 3.0.2; esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 3.0.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 3157

7 ottobre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 2.9 e 2.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SMURAGLIA
ED ALTRI

**Modifiche alla legge 8 novembre 1991,
n. 381 (Disciplina delle cooperative so-
ciali), per favorire il lavoro carcerario**

Art. 1.

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che definisce le «persone svantaggiate», all'espressione: «i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663» è sostituita la seguente: «le persone detenute o internate negli istituti penitenziari».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme per favorire l'attività lavorativa
dei detenuti**

Art. 1.

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: «**si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663**» sono sostituite dalle seguenti: «**si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.**».

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligato-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione».

Art. 2.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma **3-bis**, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

1. Sgravi fiscali possono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che si assumono l'onere di svolgere attività formative nei confronti dei detenuti. Le modalità e l'entità degli sgravi saranno determinate con decreto emesso di concerto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

1. Sgravi fiscali **devono** essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che si assumono l'onere di svolgere attività formative nei confronti dei detenuti, **e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.**

Art. 4.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

finanziario 1998, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente:

«Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili».

DISEGNO DI LEGGE N. 1212D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCONI
E PERUZZOTTI

—

Art. 1.

(Definizione di persona svantaggiata)

1. Nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono annoverate anche le persone detenute o internate negli istituti penitenziari.

Art. 2.

(Estensione delle agevolazioni previste per le cooperative sociali)

1. In osservanza al disposto di cui all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si applicano

anche alle aziende pubbliche o private che, allo scopo di promuovere la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei detenuti e degli internati nel corso della detenzione e il loro reinserimento lavorativo e sociale anche dopo la loro dimissione, per qualsivoglia ragione, dagli istituti di pena, organizzano e gestiscono direttamente, a seguito di accordi o convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, attività di produzione di beni o servizi all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari stessi, impiegando in queste attività, con rapporto di lavoro subordinato, anche a domicilio, persone detenute o internate in misura non inferiore al 50 per cento di tutto il proprio personale dipendente.

2. Affinchè l'azienda che impiega detenuti o internati, ai sensi del comma 1, possa fruire delle agevolazioni di cui al medesimo comma, il fine della promozione, dell'inserimento lavorativo e del reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti e degli internati e degli ex detenuti ed ex internati deve essere chiaramente enunciato nello statuto sociale o nell'atto costitutivo dell'azienda stessa, e la percentuale di personale dipendente detenuto o internato rispetto all'insieme del personale dipendente deve potersi ricavare da idonea documentazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 3479D'INIZIATIVA DEI SENATORI SILIQUINI
E MULAS**Art. 1.**

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, i commi undicesimo e dodicesimo sono sostituiti dai seguenti:

«Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti e internati delle opportunità di lavoro, anche in forma autonoma e all'interno di tali istituti.

Le convenzioni di cui al comma undicesimo disciplinano l'oggetto dell'attività lavorativa, la formazione, gli oneri per la produzione, le modalità dello svolgimento dell'attività, il trattamento retributivo».

Art. 2.

1. Nell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel caso di attività lavorativa convenzionata con soggetti esterni, il trattamento economico è definito dalla convenzione stessa».

Art. 3.

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole «i condannati ammessi alle misure alternative

alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663,» sono aggiunte le seguenti: «i detenuti o gli internati negli istituti penitenziari».

Art. 4.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il sedicesimo comma è sostituito dal seguente:

«I detenuti che svolgono attività lavorativa o frequentano corsi professionali hanno diritto alla tutela assicurativa e previdenziale. Le agevolazioni previdenziali previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che impieghino in attività lavorative, all'interno degli istituti penitenziari, persone detenute o internate».

Art. 5.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente:

«Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro o societari, non sono rilevanti le incapacità conseguenti a sentenze penali o civili».

Art. 6.

1. La presente legge non si applica ai detenuti ed internati soggetti al regime di vigilanza speciale di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.